

Comune di Valle Lomellina

Provincia di Pavia

Patto di integrità con gli operatori partecipanti alle procedure di gara di appalti o concessioni sotto e sopra soglia comunitaria

Il Comune di Valle Lomellina – Settore/Servizio Tecnico - Ufficio Tecnico

e

la ditta LC GENERAL SCAVI S.R.L. avente sede legale a Cilavegna (PV) Via Carlo Marx n. 10, cap. 27024, p.iva/c.f. 02307880183, in qualità di ditta partecipante/affidataria

relativamente all'affidamento diretto dei LAVORI DI ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA AREA ATTREZZATA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI", CUP G59B20000010002 - CIG: 8480258249

Richiamati

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nella parte in cui stabilisce che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

CONVENGONO A QUANTO SEGUE

1. Premessa

Il presente Patto costituisce parte integrante degli avvisi, bandi di gara o lettere di invito. Il Patto di integrità costituisce altresì parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, e dovrà essere nello stesso richiamato.

La sottoscrizione del Patto è obbligatoria nella fase di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara. In caso di omissione, il concorrente non potrà avvalersi del soccorso istruttorio.

Il Patto dovrà essere debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, pena l'esclusione dalla gara, la mancata stipula del contratto ovvero la revoca

dell'aggiudicazione definitiva per causa imputabile all'aggiudicatario stesso.

2. Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di gara per l'affidamento mediante appalto oppure concessione di lavori, forniture e servizi, indetti dal Comune di Valle Lomellina mediante le procedure di selezione contemplate nel D.Lgs. n. 50/2016, sia sopra che sotto soglia comunitaria.

Sono esclusi per il modesto importo appalti di lavoro, forniture e servizi per importo inferiore ad euro 5000

3. Doveri reciproci tra stazione appaltante e concorrenti

Con il presente Patto di Integrità, il Comune di Valle Lomellina e i soggetti partecipanti alle procedure di gara si obbligano reciprocamente e formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Gli stessi si obbligano altresì a rispettare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente - tramite intermediari, al fine di distorcere la procedura di scelta del contraente, l'aggiudicazione del contratto d'appalto ovvero di concessione e la corretta esecuzione del contratto stesso.

Tutto il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento delle gare pubbliche e nel controllo circa la regolare esecuzione del relativo contratto assegnato, sono informati del presente Patto di Integrità, che accettano e condividono pienamente. Gli stessi sono inoltre consapevoli, ed accettano, le sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto in argomento.

4. Obblighi dei soggetti partecipanti

4.1 Chiarimenti

Il soggetto partecipante è obbligato a segnalare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le disposizioni contenute nella documentazione di gara approvate con la determinazione a contrattare che si prestano a dubbi interpretativi o in contrasto con la vigente normativa.

4.2 Tutela concorrenza e della legalità

Il soggetto partecipante è obbligato a:

- a) segnalare al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione/al Comune di Valle Lomellina* qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di svolgimento della procedura o dell'esecuzione del contratto nonché qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- b) astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, previste nella vigente legislazione nazionale e comunitaria. Per comportamento anticoncorrenziale si intende qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la

persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta

- c) dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza;
- d) obbligo di dichiarazione alla Stazione Appaltante in sede di partecipazione alla procedura di gara oppure non appena ne viene a conoscenza la sussistenza di un rinvio a giudizio o procedimento penale in corso o di qualsiasi altra condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, anche solo potenzialmente contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – a seguito di apposita valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del soggetto concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara, anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti;
- e) dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La predetta clausola risolutiva dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC ed al Prefetto ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014.
- f) collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.

4.3 Dovere di informazione

Il soggetto partecipante si impegna a informare puntualmente il proprio personale impiegato sull'appalto, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

5. Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'appalto attraverso la pubblicazione dell'elenco ammessi/esclusi alle singole procedure di gara, dei verbali di gara, della determinazione di aggiudicazione definitiva e di eventuali altri atti di gara nei termini fissati dalla legge e della Linee guida ANAC.

Il Responsabile della procedura di gara si impegna a fornire risposta in forma scritta al concorrente che ha formulato le segnalazioni di cui al paragrafo precedente e i chiarimenti richiesti in sede di gara.

Qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della procedura di gara provvede tempestivamente

all'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di evitare ogni possibile controversia che possa pregiudicare l'attività e gli interessi del Comune, il perseguimento del prioritario interesse pubblico volto a garantire la tutela della concorrenza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

6. Obblighi del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad inserire le presenti clausole in materia di integrità e prevenzione della corruzione nei contratti di subappalto e a pretenderne il rispetto delle stesse da parte dei propri subcontraenti.

6.1. Tracciabilità flussi finanziari

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il soggetto aggiudicatario garantisce il rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed in particolare comunica al Comune:

- a) prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche;
- b) ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro n. giorni dalla modifica stessa;
- c) l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 in questione, e ne dà immediata comunicazione anche alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pavia. Sono assoggettati a tale obbligo anche il soggetto subappaltatore o il subcontraente.

La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell'aggiudicatario comporta la nullità assoluta del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla commessa oggetto della presente procedura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutti i pagamenti inerenti la procedura di gara l'aggiudicatario dovrà far riferimento al Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in oggetto e, qualora obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale/i codice/i dovrà/anno pertanto essere utilizzato/i in tutti i contratti tra l'aggiudicatario e le imprese che effettuano lavori, sub forniture o servizi inerenti la presente commessa.

6.2 Pagamenti e intermediari

L'aggiudicatario è obbligato a rendere noti, su richiesta del Comune di Valle Lomellina tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

6.3 Successione, cessione, trasformazione, fusione e scissione dell'azienda

In materia di successione del contratto, cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione di azienda e trasferimento e affitto di azienda, l'aggiudicatario si impegna ad osservare quanto disposto dall'art. 2558 del Codice Civile e dal D.Lgs. n. 50/2016.

6.4 Rapporti con gli uffici comunali

Nel partecipare alla gara pubblica, alle trattative e negoziazioni comunque connesse all'affidamento dei

lavori/servizi/forniture di cui in oggetto, e nella successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Valle Lomellina.

6.5 Subappalto

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a non sottoscrivere contratti di subappalto in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).

6.6 Incompatibilità ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001

Il soggetto partecipante dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

7. Sanzioni

Il soggetto partecipante accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, preventivamente accertato da parte del Comune di Valle Lomellina potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) esclusione del concorrente dalla gara in essere;
- b) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per due anni;
- c) risoluzione del contratto/revoca dell'aggiudicazione
- d) incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (artt. 93 e 103 D.Lgs. n. 50/2016);
- e) segnalazione all'Anac nell'ambito delle Annotazioni riservate.

Il Comune si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. Tale clausola risolutiva dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC ed al Prefetto ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014.

8. Validità temporale

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante dei documenti di gara e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia e verifica di regolare esecuzione di quanto eseguito dal soggetto contraente.

9. Controlli

Per tutti gli adempimenti scaturenti dall'applicazione del presente Patto, relativi sia al controllo dell'osservanza degli obblighi sia alla eventuale applicazione di sanzioni, provvederà il Responsabile del Settore/Servizio competente alla stipula del contratto in questione in collaborazione con il Responsabile del Procedimento.

10. Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Patto di Integrità fra Comune e

soggetti partecipanti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per l'esecuzione del contratto principale.

Le parti confermano e sottoscrivono il presente Patto di Integrità con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Data , 20/11/2020

Per il Comune

Il Responsabile di Servizio Tecnico

Geom. Piovan Simona

Firmato digitalmente

Per la Ditta Concorrente

Il Legale Rappresentate

Crepaldi Luca

Firmato digitalmente